



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del signor:

residente a

, rappresentato e difeso dall'avv.

giusta

delega in atti;

Visto il ricorso con cui il signor ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14
ter e segg. l. n. 3/12;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento, posto che è stato titolare di un'impresa individuale cancellata dal Registro Imprese già dall'anno 2017;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessorie, inadempimenti, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come lo stesso non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- il ricorrente, le cui esposizioni debitorie ammontano a circa 130.000,00 euro, non è infatti proprietario di alcun bene (esclusi solo alcuni beni mobili/arredi di valore economico assai modesto), e dispone di un reddito netto pari a poco più di 1.400,00 euro mensili, per la gran parte necessario per il sostentamento proprio e del suo nucleo familiare;



- alla domanda è allegata la documentazione richiesta dalla legge nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori e, per quanto necessario, di atti in frode posti in essere nel quinquennio anteriore alla domanda; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che la liquidazione comprende la quota parte dei redditi che il ricorrente si è impegnato a versare per la durata di 48 mesi della procedura di liquidazione;

rilevato che l'OCC ha stimato in euro 2.200,00 il fabbisogno mensile del ricorrente e del suo nucleo familiare, talché, considerati i redditi complessivi percepiti dal nucleo familiare (euro 1.400,00 da parte del ricorrente ed euro 1.100,00 dal coniuge), residua l'importo di euro 300,00 che può essere posto a disposizione dei creditori;

F.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio del signor:

residente a

rappresentato e difeso dall'avv.

giusta

delega in atti;

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dr.

il quale, per la sua comprovata professionalità, è in

possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto, con oscuramento dei dati sensibili, siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale di Bergamo per un periodo di due mesi

ORDINA

al liquidatore di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 ~~sexies~~ comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

FISSA

in misura pari ad euro 2.200,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare;

FISSA

in 48 mesi il termine di durata della procedura di liquidazione.

Così deciso in Bergamo, il 28 marzo 2022.

Il giudice

dr. Elena Gelato

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

